

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI BRESCIA**

Decisione N° 14 - CIG B95F0F131D

Oggetto: Decisione di contrarre per affidamento diretto del sopralluogo aggiuntivo per l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per l'immobile adibito a sede. CPV n. 71250000-5, denominato "Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione". Codice identificativo gara, indicato con l'acronimo CIG, avente n. B95F0F131D.

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (anno 2000);

Visto l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che dal 1° luglio 2007 le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative ed universitarie, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi, pari o superiori a 5.000,00 euro I.V.A. esclusa e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, riguardante l'attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici;

Vista la nota avente prot. 2222 del 2 dicembre 2025, con la quale lo scrivente ha dichiarato che non esistono cause ostative all'assunzione della funzione di Rup per l'appalto di cui trattasi;

Considerato che:

- il Ministro della Giustizia con decreto 12 febbraio 2002 (in Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia 15 luglio 2002, n. 13) ha individuato i datori di lavoro ai sensi del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, ora d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- l'art. 1, comma 1, lettera f), del suddetto decreto 12 febbraio 2002 stabilisce che i datori di lavoro degli Archivi notarili sono i rispettivi Capi;
- il Capo o il Reggente di questo Archivio è, pertanto, datore di lavoro del medesimo Archivio;
- ✓ l'art. 46 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che: *La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico ... diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente;*
- ✓ l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (ex certificato di prevenzione incendi) di questo Archivio è scaduta;
- ✓ l'art. 5, comma 1, del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, dispone che la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere presentata ogni cinque anni dal titolare dell'attività ed essa deve essere corredata dall'asseverazione, firmata da un libero professionista iscritto all'Albo dei Vigili del fuoco, attestante i requisiti di efficienza e funzionalità degli impianti di protezione attiva antincendi;
- ✓ questo Archivio ha già affidato alla ditta "Cima s.r.l.", con sede in Brescia, Via Rovigo n. 14/16, l'appalto di servizi per l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per l'immobile adibito a sede dell'Archivio Notarile;

✓ la predetta ditta affidataria ha inviato relazione esplicativa nella quale ha precisato di non aver potuto completare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali a causa dell'avvenuta scadenza del collaudo delle bombole dell'impianto di spegnimento a gas e del malfunzionamento del gruppo di pompaggio dell'impianto antincendio;

✓ nella predetta relazione la ditta ha altresì precisato che, dopo la risoluzione delle anomalie indicate, sarebbe stato necessario un ulteriore sopralluogo del tecnico incaricato, non prevedibile al momento dell'affidamento dell'appalto e pertanto non contemplato nel preventivo a suo tempo presentato, per ultimare le prove necessarie per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi;

• l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che dal 1° luglio 2007 le amministrazioni statali, centrali e periferiche, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito per brevità "Mepa"), gestito dalla "Consip" S.p.A., per gli acquisti di beni e servizi, pari o superiori a 5.000,00 euro, I.V.A. esclusa, e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

• questo Archivio è tenuto a ricorrere al "Mepa", in base al disposto dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006, per gli appalti pari o superiori a 5.000,00 euro, I.V.A. esclusa, e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

• l'art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, I.V.A. esclusa, anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

• dopo la risoluzione delle anomalie risultate ostative, questo Archivio ha acquisito il preventivo datato 3 novembre 2025 di euro 350,00, oltre I.V.A., della "Cima s.r.l.", concernente il sopralluogo aggiuntivo del tecnico incaricato per l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, nonché in data 2 dicembre 2025 dal portale dell'Autorità nazionale anticorruzione il codice identificativo gara, indicato con l'acronimo CIG, che è B95F0F131D;

• il valore, I.V.A. esclusa, dell'appalto di euro 350,00 è inferiore a 5.000,00 euro, per cui questo Archivio non è tenuto a ricorrere al "Mepa";

• questo Archivio ha accertato, a nome della "Cima s.r.l.", l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 94 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- questo Archivio, considerato l'importo dell'affidamento ed in considerazione della tipologia di prestazione da appaltare, consistente in una prestazione aggiuntiva inerente ad un appalto già affidato alla stessa ditta, nonché l'affidabilità e l'efficienza dimostrata dalla ditta stessa nell'esecuzione delle prestazioni che fin qui è stato possibile effettuare, ha ritenuto di non procedere all'acquisizione della garanzia definitiva, come previsto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023:

• il corrispettivo di euro 350,00, oltre I.V.A., si ritiene congruo in relazione alle prestazioni da appaltare;

• dato atto, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, che relativamente all'appalto di cui trattasi non esiste un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto del limitato importo della prestazione di servizio, delle precedenti decisioni assunte per la medesima fattispecie di affidamento e dell'assenza di segnalazioni e/o manifestazioni di interesse da parte di operatori transfrontalieri oltre che delle caratteristiche specifiche dell'appalto;

• questo Archivio non ha osservato il principio di rotazione degli operatori economici, contemplato dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, in quanto trattasi di prestazione aggiuntiva finalizzata al completamento delle prestazioni di un contratto già in corso con la medesima ditta, tenuto altresì conto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 6, del medesimo codice, circa la possibilità di derogare alla rotazione in caso di nuovi affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00;

decide

di affidare direttamente alla "Cima s.r.l.", con sede legale in Brescia, Via Rovigo n. 14/16, codice fiscale/P. Iva 02356860987, per il corrispettivo di euro 350,00, oltre I.V.A., l'effettuazione del sopralluogo aggiuntivo del tecnico incaricato per l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per l'immobile adibito a sede dell'Archivio Notarile.

Brescia, 2 dicembre 2025.

PUBBLICATA IN DATA 3 DICEMBRE 2025

Il Dirigente Reggente
Dott. Filippo Andrea Di Giorgio